

Roma, 8 aprile 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- sig. **OTTAVIANI UMBERTO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.r.l. :  
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 8, comma 15, del C.G.S. nella sua formulazione vigente, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell'ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 febbraio 2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- La Società **A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.r.l.**:
  - per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. OTTAVIANI UMBERTO, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.r.l.;
  - per la violazione dell'art. 8, comma 15, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell'ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 febbraio 2019; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.